

Parere del Comitato delle regioni «La libertà per gli Stati membri di decidere in merito alla coltivazione di colture geneticamente modificate sul loro territorio»

(2011/C 104/13)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- accoglie con favore la proposta della Commissione volta a modificare la legislazione vigente in modo tale da accordare agli Stati membri una maggiore libertà di decidere in merito alle possibilità di limitare o vietare sul loro territorio le colture di organismi geneticamente modificati (OGM) autorizzati a livello dell'Unione europea;
- si compiace inoltre dell'apertura rappresentata dalla possibilità di tener conto di altri ordini di motivi (sociali, etici, di sostenibilità, ecc.) per vietare la coltivazione di OGM su un determinato territorio;
- chiede in particolare alla Commissione di precisare le esigenze e i criteri relativi all'attuazione delle nuove misure di limitazione eventualmente adottate e sottolinea l'imprescindibile necessità che gli enti regionali e locali siano associati alle decisioni riguardanti i territori di loro competenza;
- ritiene urgente prendere in considerazione le decisioni e i divieti adottati dagli Stati membri o dalle regioni, in quanto queste ultime, in un contesto di mercato trasparente per il consumatore, non devono essere esposte ad un vuoto giuridico;
- evidenzia le seguenti problematiche, che considera preliminari alla modifica della direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio:
 - insufficienza delle norme in vigore relative all'etichettatura dei «prodotti derivati da OGM»,
 - insufficienza della procedura di valutazione del rischio e dei controlli,
 - impatto negativo delle coltivazioni OGM sulle colture convenzionali o biologiche e sulle politiche di sviluppo rurale;
- ritiene necessaria una più stretta collaborazione tra l'EFSA e le autorità nazionali e regionali competenti in materia di coltivazione di OGM e invita la Commissione a proseguire sulla strada già intrapresa in questo senso.

Relatore:	Savino Antonio SANTARELLA (IT/PPE), sindaco di Candela
Testi di riferimento:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio
	COM(2010) 375 definitivo
	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla libertà per gli Stati membri di decidere in merito alla coltivazione di colture geneticamente modificate
	COM(2010) 380 definitivo

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1. accoglie con favore la proposta della Commissione volta a modificare la legislazione vigente in modo tale da accordare agli Stati membri una maggiore libertà di decidere in merito alle possibilità di limitare o vietare sul loro territorio le colture di organismi geneticamente modificati (OGM) autorizzati a livello dell'Unione europea; constata inoltre che la proposta non rimette in discussione il sistema di autorizzazione e di immissione in commercio già in vigore a livello dell'UE;

2. fa presente che l'attuale quadro europeo riconosce agli Stati membri la facoltà di adottare a livello nazionale le misure necessarie per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali o biologiche e per evitare la presenza involontaria di OGM negli ultimi due tipi di colture;

3. sottolinea, d'altro canto, che la Commissione europea e il Consiglio hanno riconosciuto l'esigenza di migliorare le disposizioni vigenti, con particolare riguardo alla coltivazione di OGM, e ritiene urgente prendere in considerazione le decisioni e i divieti adottati dagli Stati membri o dalle regioni, in quanto queste ultime, in un contesto di mercato trasparente per il consumatore, non devono essere esposte ad un vuoto giuridico;

4. considera che numerosi enti regionali e locali si sono dichiarati contrari alle colture geneticamente modificate sul proprio territorio, proclamandosi «zone senza OGM» e costituendosi in rete;

5. constata che l'introduzione proposta dalla Commissione di un nuovo articolo (26 *ter*) nella direttiva 2001/18/CE attualmente in vigore punta a consentire agli Stati membri di adottare misure che limitino o vietino la coltivazione sul loro territorio o in una parte di esso, di tutti o di determinati OGM autorizzati a livello UE, purché tali misure siano basate su motivazioni diverse da quelle legate alla valutazione degli effetti negativi sulla salute e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di tali OGM;

6. constata inoltre che tali misure possono riguardare esclusivamente la coltivazione di OGM, non devono ostacolare l'immissione in commercio e l'importazione di sementi o di prodotti geneticamente modificati e devono essere compatibili con gli obblighi internazionali dell'UE, in particolare con quelli a livello dell'Organizzazione mondiale del commercio;

7. prende atto dell'approccio positivo adottato dalla Commissione europea, che ha riesaminato la legislazione esistente sulla coltivazione degli OGM alla luce dell'esperienza e dell'applicazione del principio di sussidiarietà. Pur tuttavia, ritiene che la proposta presentata non risponda compiutamente all'insieme dei problemi che gli OGM pongono all'agricoltura e allo sviluppo dei territori. In particolare chiede alla Commissione di precisare le esigenze e i criteri relativi all'attuazione delle nuove misure di limitazione eventualmente adottate e sottolinea l'imprescindibile necessità che gli enti regionali e locali siano associati alle decisioni riguardanti i territori di loro competenza;

8. sottolinea infatti che tali decisioni incideranno sulle politiche agricole e di sviluppo rurale in quanto la scelta transgenica, in particolare, implica scelte diverse da quelle relative alla coltivazione di piante convenzionali. Ad esempio, le colture geneticamente modificate tendono a favorire modelli che privilegiano la monocoltura e presentano problematiche legate alla separazione delle filiere distributive nonché, più in generale, alla coesistenza tra coltivazioni convenzionali, biologiche e transgeniche;

9. evidenzia le seguenti problematiche, che considera preliminari alla modifica della direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio:

— insufficienza delle norme in vigore relative all'etichettatura dei «prodotti derivati da OGM»,

— insufficienza della procedura di valutazione del rischio e dei controlli,

— impatto negativo delle coltivazioni OGM sulle colture convenzionali o biologiche e sulle politiche di sviluppo rurale.

Insufficienza delle norme relative all'etichettatura dei «prodotti derivati da OGM»

10. ritiene insufficiente l'attuale sistema di etichettatura dei prodotti derivati dall'utilizzazione di OGM, soprattutto per quanto attiene ai prodotti dell'allevamento animale. In particolare, la gran parte dei prodotti delle attuali coltivazioni OGM sono destinati all'allevamento animale, per cui si trasformano in alimenti destinati al consumo per l'uomo solo successivamente alla trasformazione (ad esempio carne, latte, uova) e pertanto, stante l'attuale normativa, riescono a sottrarsi all'etichettatura. In tale situazione viene meno la possibilità di scelta del fruitore del prodotto finale, il quale, anche se sfavorevole, consuma inconsapevolmente OGM attraverso l'acquisto e/o il consumo di prodotti ottenuti dalla loro trasformazione;

11. chiede di modificare la legislazione europea in modo da rendere obbligatorie la distinzione e l'etichettatura dei prodotti alimentari derivati da animali nutriti con mangimi a base di OGM; ritiene infatti che l'identificazione chiara di tali prodotti derivati porterebbe alla creazione di due mercati distinti, con possibili vantaggi economici per i produttori che non utilizzano OGM, e garantirebbe nel contempo l'informazione e la libertà di scelta dei consumatori;

12. sottolinea che nel caso in cui non ci sia etichettatura dei derivati, con ogni probabilità gli animali saranno nutriti massicciamente con mangimi OGM, il che comporterà inoltre distorsioni economiche e oneri finanziari sproporzionati per i produttori e gli operatori economici che intendano orientarsi verso fonti di approvvigionamento e filiere di produzione non OGM. In particolare, il costo di produzione dei prodotti dell'allevamento (carne, latte, uova, ecc.) sarà presumibilmente inferiore per quelle realtà che decideranno di optare per il transgenico, per cui essi saranno sicuramente più competitivi sul mercato, a discapito dei prodotti non OGM.

Insufficienza della procedura di valutazione del rischio e dei controlli

13. sottolinea le critiche che spesso vengono mosse alle valutazioni scientifiche effettuate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), al suo funzionamento interno e alla mancanza di trasparenza e comprensibilità delle sue decisioni;

14. sottolinea che è necessario un maggior coordinamento tra l'EFSA e le autorità competenti a livello nazionale nella procedura di valutazione degli OGM, incoraggiando al contempo maggiori e più efficaci interventi dell'EFSA stessa tenendo conto delle valutazioni scientifiche degli Stati membri;

15. sottolinea che gli enti locali e regionali, in quanto aree amministrative omogenee, sono il livello più appropriato per valutare l'impatto dell'introduzione delle colture GM in ciascun ambito territoriale, per definire le misure di coesistenza compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile e infine per contemperare gli interessi locali e gestire le soluzioni più adatte;

16. ritiene che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, sia necessario evidenziare l'importanza della coesistenza tra coltivazioni OGM e non OGM per gli enti locali e regionali. In particolare, si pone in tutta la sua complessità il problema della coesistenza, soprattutto in presenza di piante OGM in cui il transgene è stato inserito nel genoma nucleare ed in presenza di piante coltivate che hanno parentali selvatiche.

Impatto negativo delle coltivazioni OGM sulle colture convenzionali o biologiche e sulle politiche di sviluppo rurale

17. fa presente che le colture geneticamente modificate possono non soltanto rivelarsi incompatibili con il mantenimento di colture convenzionali di qualità o di colture biologiche, ma anche sottrarre a taluni territori i mezzi per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo rurale rispondenti alle loro specifiche condizioni e adeguate al loro potenziale.

Osservazioni generali sulla proposta di regolamento

18. sottolinea l'importanza della possibilità data agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio. Tenuto conto del fatto che la disciplina proposta comporta comunque un supplemento di libertà per gli Stati membri e che il nucleo essenziale della proposta consiste in un'attribuzione di diritti a favore di questi ultimi e non in una più ampia armonizzazione da parte dell'UE, una conformità di base delle misure proposte con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità è da considerarsi come accertata. Tale libertà dovrebbe poter essere trasferita senza restrizioni agli enti locali e regionali competenti;

19. ritiene che la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio possa permettere il mantenimento della diversità dei tipi e dei modi di sfruttamento agricolo, e quindi anche la libertà di scelta per gli agricoltori e i consumatori, determinando un impatto positivo sullo sviluppo rurale;

20. deplora che la possibilità, di per sé apprezzabile, offerta agli Stati membri per quanto riguarda la limitazione o il divieto della coltivazione di OGM sul loro territorio risulti limitata dal fatto che gli Stati membri e/o le regioni non possono invocare la tutela della salute umana o animale né la protezione dell'ambiente;

21. sottolinea la necessità di mettere a disposizione delle parti interessate e dei cittadini informazioni scientifiche complete e oggettive riguardanti l'utilizzazione degli OGM per scopi alimentari, sia umani che animali;

22. sottolinea il fatto che negli Stati dell'UE le esperienze in materia di coltivazione di piante geneticamente modificate sono ancora molto limitate e marginali e che occorre rafforzare tutte le attività di sensibilizzazione in questo campo.

Sull'impegno finanziario e/o amministrativo

23. sottolinea che la proposta di regolamento non contiene indicazioni esaurienti sui prevedibili oneri finanziari e amministrativi, ma si limita a citare la difficoltà di valutare tali conseguenze. Il previsto aumento dei costi amministrativi a carico degli Stati membri, dovuto alle misure esecutive di un'eventuale limitazione della coltivazione di OGM, appare in realtà poco verosimile, poiché l'attuazione della proposta non cambierebbe sostanzialmente l'entità dello sforzo amministrativo e di sorveglianza già richiesto dalla vigente normativa in materia di sicurezza dell'ingegneria genetica applicata al settore agroalimentare;

24. ribadisce che, per quanto riguarda le ripercussioni finanziarie sugli operatori economici, una limitazione ancora più rigorosa della coltivazione di OGM apporterebbe un ulteriore sostegno alle numerose aziende biologiche così come ai numerosi produttori di sementi che, nella consapevolezza di riscuotere un notevole successo in termini di vendite sul mercato, pongono l'accento sul fatto che i loro prodotti sono esenti da OGM. Sotto questo profilo bisogna attendersi delle conseguenze finanziarie del tutto positive per tali operatori economici.

Sul monitoraggio e sulla valutazione

25. ritiene necessario effettuare una valutazione d'impatto territoriale della normativa: un'analisi di questo tipo permetterebbe, in particolare, di considerare pienamente la dimensione politica e socioeconomica delle misure relative al divieto o meno delle colture GM a livello sia nazionale che regionale o locale;

26. ritiene che, per attuare le scelte migliori in tema di OGM, sia necessario creare un sistema per la corretta valutazione scientifica, che non si fondi esclusivamente su una conoscenza attraverso l'esperienza a posteriori e che, per essere veramente approfondita e indipendente sui rischi legati alla coltivazione di un determinato OGM, possa essere svolta anche su scala locale e regionale per mezzo di studi specifici. Particolarmente rilevante è la questione relativa alla presenza su di un determinato territorio di piante parentali selvatiche che possono determinare una diffusione incontrollata del transgene inserito nelle piante OGM coltivate. Allo stesso modo, è necessario sottolineare che gli enti regionali e locali dovrebbero potersi appellare alla clausola di salvaguardia, in quanto il problema della purezza delle sementi non è ancora stato risolto.

Raccomandazioni

27. chiede che vengano innanzitutto stabiliti dei correttivi alle questioni precedentemente menzionate tra le questioni preliminari del presente parere. In particolare, l'insufficienza delle norme relative all'etichettatura dei derivati da OGM, la valutazione del rischio, le logiche e le regole del commercio internazionale, nonché le problematiche legate all'impatto delle colture OGM sulle colture convenzionali rappresentano il primo passo per una corretta valutazione della possibilità di introdurre la normativa in oggetto. Si auspica che, fino a quando non saranno introdotti questi correttivi, restino in vigore gli attuali divieti di coltivazione di determinati OGM imposti dagli Stati membri in applicazione del principio di precauzione;

28. sostiene la necessità di una regolamentazione sull'etichettatura dei prodotti alimentari derivati dall'utilizzazione di OGM (ad esempio: carne, latte, uova);

29. ritiene necessaria una più stretta collaborazione tra l'EFSA e le autorità nazionali e regionali competenti in materia di coltivazione di OGM e invita la Commissione a proseguire sulla strada già intrapresa in questo senso;

30. si compiace inoltre dell'apertura rappresentata dalla possibilità di tener conto di altri ordini di motivi (sociali, etici, di sostenibilità, ecc.) per vietare la coltivazione di OGM su un determinato territorio;

31. ritiene che l'applicazione coerente del principio di sussidiarietà implichi altresì che si possano invocare circostanze specifiche a livello nazionale e/o regionale concernenti la salute umana e animale e la protezione dell'ambiente per giustificare il divieto o la limitazione della coltivazione di OGM;

32. sottolinea con insistenza la necessità di una partecipazione attiva e responsabile degli enti regionali e locali al processo di consultazione in materia di coltivazione di OGM;

33. chiede in particolare che l'introduzione di OGM in uno Stato membro sia preceduta da specifici studi e valutazioni d'impatto nel cui ambito siano debitamente e tempestivamente consultati gli enti regionali e locali coinvolti;

34. chiede inoltre che gli enti regionali e locali siano provvisti di mezzi e strumenti adeguati per poter rivolgere alle autorità statali una richiesta motivata di divieto di coltivazione di determinati OGM sui loro territori;

35. invita la Commissione e gli Stati membri a specificare le risorse e i programmi necessari per fornire il massimo supporto tecnico e finanziario alla ricerca scientifica, anche a livello regionale e locale;

36. sottolinea che nelle normative nazionali e regionali in materia di OGM si deve espressamente richiamare il principio di precauzione;

37. concorda con la scelta di istituire una nuova procedura di notifica semplificata in deroga alla direttiva 98/34/CE attualmente in vigore;

38. invita gli Stati membri e le regioni ad assicurare la cooperazione transfrontaliera con le aree limitrofe, al fine di tutelare le scelte degli Stati membri in tema di OGM;

39. a tal fine raccomanda alla Commissione di realizzare un sito Internet da cui sia possibile accedere tramite link ai registri nazionali delle colture esistenti;

40. sottolinea i dubbi sul fatto che la proposta sia in grado di conseguire gli obiettivi stabiliti, tenuto conto degli obblighi internazionali dell'UE (in particolare nel quadro dell'OMC);

41. attira l'attenzione sul successo ottenuto dall'iniziativa dei cittadini europei relativa agli OGM (oltre un milione di firme registrate) e chiede in che modo i risultati di tale iniziativa andranno ad alimentare il dibattito in corso sull'argomento.

Bruxelles, 28 gennaio 2011

La presidente
del Comitato delle regioni
Mercedes BRESSO
